



DELIBERAZIONE N° 89 DEL 30/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025 – APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno 30 (**trenta**) del mese di **Dicembre** alle ore **09:42** (orario di convocazione: 09:30), nella SEDE COMUNALE sala delle adunanze consiliari del Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale in **seduta pubblica**, ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 37 del vigente "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale", in modalità mista (telematica e in presenza) ai sensi del vigente "Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo" approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.04.2022, per deliberare sulle proposte di cui all'avviso di convocazione del 18.12.2024 prot. n. 49296, recapitato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale".

Risultano presenti sul punto in argomento i seguenti componenti dell'Assemblea:

	Cognome e Nome	Ruolo	Presente	Assente
1	GIGLIOLI SIMONE	Sindaco	P in sede	
2	BETTI MATTEO	Presidente del Consiglio	P in sede	
3	MASTROIANNI VINCENZO	Consigliere	P in sede	
4	TORRE FRANCA	Consigliere	P in sede	
5	MARIANELLI ELENA	Consigliere	P in sede	
6	MATTEOLI ROSANNA	Consigliere	P in sede	
7	CIPOLLINI EGLE	Consigliere		AG
8	BALDI SIMONE	Consigliere	P in sede	
9	NACCI MONICA	Consigliere		AG
10	PANNOCCHIA TOMMASO	Consigliere	P in sede	
11	TADDEI PABLO	Consigliere	P da remoto	
12	ALTINI MICHELE	Vice Presidente del Consiglio		AG
13	BROTINI ELIA	Consigliere		AG
14	VALLINI PAOLO	Consigliere		AG
15	BRUNI FRANCESCA	Consigliere		AG
16	BAGNI VERONICA	Consigliere		AG
17	GUAZZINI MANOLA	Consigliere		AG

PRESENTI: 9 ASSENTI: 8

Partecipa il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, presente in sede.



Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri: GRECO MARCO, GORI MARINO, SQUICCIARINI MATTEO, BONACCORSI AZZURRA. Gli Assessori BONACCORSI AZZURRA, GORI MARINO, GRECO MARCO e SQUICCIARINI MATTEO sono presenti in sede. L'Assessore MAGGIORELLI ELENA è assente.

Presiede il Presidente del Consiglio Matteo Betti.

Svolgono funzione di scrutatori i Signori Consiglieri: MARIANELLI ELENA, BALDI SIMONE, PANNOCCHIA TOMMASO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- sono annoverate tra le entrate di parte corrente, di natura tributaria, quelle derivanti dall'imposta municipale propria (IMU), così come disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha sancito l'entrata in vigore a partire dal 2020 della "nuova IMU";
- la determinazione delle aliquote e tariffe delle entrate dell'Ente è elemento fondamentale per la tenuta degli equilibri di bilancio di parte corrente;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale sia per quanto attiene l'approvazione del bilancio di previsione che la determinazione delle aliquote, queste ultime come dal combinato disposto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", articolo 1, commi da 748 a 754, nonché della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 169;

Ricordato che:

- la prima versione dell'IMU era nata nel 2012, in sostituzione dell'ICI, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e che successivamente il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la versione IMU attualmente in vigore è dovuta all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", la quale all'articolo 1, comma 738 dispone che *"a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione della disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;
- il suddetto comma 738 sancisce l'abolizione definitiva della TASI e dell'IMU, così come disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, definendone per quest'ultima un nuovo quadro normativo contenuto nella medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a partire dal comma 739 fino al comma 783;



Premesso che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel definire il quadro normativo generale della "nuova" IMU, fissa prima di tutto i capisaldi per l'applicazione del tributo, ossia i soggetti attivi e passivi e i presupposti, come di seguito sintetizzato:

- i commi 740 e 741 definiscono il presupposto del tributo, ed in particolare:

- il comma 740 afferma che il medesimo è costituito dal "*possesso di immobili*", analogamente a quanto accadeva con l'IMU versione precedente, nonché ancor prima con l'ICI, escludendo però dal presupposto "*il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 (...) salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9*";
- il comma 741 entra nel merito della definizione di ogni fattispecie costituente il presupposto, dando chiara indicazione di cosa si intende per fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area edificabile e terreno agricolo;

- il comma 742 definisce come soggetto attivo dell'imposta "*il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso*", e precisa che "*l'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio*";

- il comma 743 individua i soggetti passivi dell'imposta, definendo in linea generale tali "*i possessori di immobili*", ossia "*il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi*", in continuità con il regime IMU versione precedente, nonché ancor prima con l'ICI, analizzando poi particolari fattispecie di soggetti passivi in continuità con la normativa precedente ed apportando novità relativamente al genitore assegnatario della casa familiare che è soggetto passivo solo in presenza di figli affidati. Lo stesso comma precisa inoltre, innovando rispetto alla precedente disciplina dell'IMU il concetto dell'autonomia della obbligazione;

Premesso altresì che la manovra delle aliquote IMU è definita dalla Legge 27 dicembre 2019, 160, art. 1, commi dal 748 al 755, ove nell'ottica di una ridefinizione delle aliquote che tenga conto della riunificazione della IMU e della TASI, versione IUC, viene introdotta un'importante novità di rilievo, caratterizzata dalla possibilità concessa ai Comuni di azzerare, a proprie spese, le aliquote, tranne che per l'aliquota base da applicare alla base imponibile dei fabbricati di categoria D (0,76%), ove vige la riserva a favore dello stato;

Richiamati i commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- *comma 748* consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- *comma 750* consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- *comma 751* consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25%, precisando però che a decorrere dal 1 gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti da imposta;
- *comma 752* consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;



- *comma 753* consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%, fermo restando che la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato,
- *comma 754* consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- *comma 755* prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Ricordato che ai fini di una corretta applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stati approvati:

- un nuovo regolamento, valevole a partire dall'anno d'imposta 2020, in conformità della citata legge, di cui alla deliberazione n. 41 del 29 giugno 2020 del Consiglio comunale ad oggetto "*Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale propria (IMU 2020). Approvazione*";
- nuove aliquote nel rispetto dei vincoli imposta dalla normativa citata di cui alla deliberazione n. 42 del 29 giugno 2020 avente ad oggetto "*Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2020*";

Precisato che le aliquote approvate per l'anno 2020 sono rimaste invariate anche negli anni successivi a seguito di:

- espressa conferma delle stesse tramite deliberazioni di questo Consiglio:

- n. 8 del 4 febbraio 2021, per l'anno 2021;
- n. 88 del 30 dicembre 2021 per l'anno 2022;

- tacita conferma per gli anni 2023 e 2024, come consentito dal comma 767 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1;

Riportato quindi, di seguito le aliquote IMU vigenti nell'anno 2024:

Tipologia Immobile	Aliquote
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7)	6 per mille (detrazione annua € 200,00)
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, e relative pertinenze (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7) locati per uso abitativo con contratto d'affitto registrato	9,60 per mille



Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, (limitatamente ad una per categoria C/2 - C/6 - C/7) concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato secondo quanto previsto dall'accordo territoriale sottoscritto fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative	8,60 per mille
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale, non locati per uso abitativo con contratto d'affitto registrato e/o concordato	10,60 per mille
Terreni	8,60 per mille
Aree Edificabili	9,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati(cd immobili merce)	Esenti per legge dal 2022
Altri immobili	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 5 dicembre 2024 ad oggetto *"Imposta Municipale propria (IMU) anno 2025 – proposta al Consiglio comunale delle aliquote da adottare per l'anno 2025"*, con cui l'Organo Esecutivo ha proposto a questo Consiglio, in base alle esigenze finanziarie per l'anno 2025, di lasciare invariate le aliquote IMU vigenti per l'anno 2024, con l'aggiunta di un'unica modifica che riguarda l'approvazione dell'aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,1%;

Ritenuto necessario fare propria la proposta della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle aliquote di imposta IMU da applicare per l'anno 2025;

Dato atto che la documentazione allegata (**allegato 1**), ove sono riepilogate le aliquote IMU vigenti per l'anno 2025, è costituita da un prospetto elaborato a mezzo l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come disposto dalle novità introdotte a partire dal 2025, di seguito riportate:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con decreto 7 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023, aveva individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni potevano diversificare le aliquote dell'IMU ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019, precisando inoltre che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, tramite l'elaborazione del Prospetto utilizzando l'applicazione informatica, di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, decorreva dall'anno di imposta 2024;



- successivamente, il comma 1 dell'art. 6 ter del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 ha differito all'annualità d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef;

Visti gli atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) emanati nell'anno 2024 in conseguenza a quanto sopra ricordato:

- decreto 6 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024, di integrazione del decreto 7 luglio 2023 e riapprovazione del nuovo Allegato "A" sostitutivo di quello approvato con il predetto decreto 7 luglio 2023, in cui vengono definiti gli ambiti sui quali i Comuni possono attuare una diversificazione delle aliquote a partire dal 2025;
- il comunicato del 27 settembre 2024 con cui viene annunciato l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto aliquote IMU e la ripubblicazione delle relative linee guida per la sua elaborazione e trasmissione, aggiornate con le modifiche apportate dal Decreto 6 settembre 2024.

Viste le linee guida pubblicate dal MEF contenenti le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo "Gestione IMU", disponibile nella sezione dedicata del Portale del federalismo fiscale, attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base a cui diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto;

Ricordato che, come riportato nelle linee guida pubblicate dal MEF, le aliquote IMU da inserire nella piattaforma devono essere espresse in misura percentuale;

Ricordato che il termine generale per l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote in materia tributaria da parte degli enti locali, è fissato da:

- legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 169, ove è precisato *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, in cui si dispone *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Ricordato, inoltre, che a partire dall'anno 2020 è mutata la disciplina in tema di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate locali, e che in particolare:



- *l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che "le aliquote e i regolamenti hanno **effetto** per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";*
- *il comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;*
- *il comma 15 bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precisa che con decreto del Mef sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15 in modo da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto di dette specifiche tecniche;*
- *il comma 15 ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precisa che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano **efficacia** dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

Tenuto conto che "A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli



stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo” così come definito dall’art. 1 comma 74 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213;

Acquisito il parere dell’Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale **(allegato B)**;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore “Programmazione e Risorse Finanziarie”, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(allegato A)**;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente “Finanze, bilancio e programmazione” in data 23.12.2024;

Udita la relazione dell’Assessore Marino Gori, come da file audio-video in atti;

Presenti n. 9

Assenti n. 8 (Monica Nacci, Egle Cipollini, Michele Altini, Paolo Vallini, Elia Brotini, Francesca Bruni, Manola Guazzini e Veronica Bagni).

Voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 9 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato, nell’ambito complessivo della manovra del Bilancio di previsione 2025-2027, ai fini del raggiungimento degli equilibri di parte corrente:

1. Di approvare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno d’imposta 2025 come riportate nel prospetto allegato **(allegato 1)** alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, precisando che detto prospetto è stato elaborato a mezzo l’applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi:

- dell’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di adozione se pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera si riferisce, con caricamento sul portale entro il 14 ottobre dello stesso anno;
- del comma 15 ter dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è



tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

3. Di incaricare la responsabile dei Servizi Tributari dell'ente, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:

- trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini citati;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del presente atto.

4. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso dall'Organo di revisione Economico Finanziario **(allegato B)**.

5. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni **(allegato A)**.

Indi il Consiglio Comunale

in considerazione dell'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione entro il mese di dicembre 2024

con successiva separata votazione che ha il seguente esito:

Presenti n. 9

Assenti n. 8 (Monica Nacci, Egle Cipollini, Michele Altini, Paolo Vallini, Elia Brotini, Francesca Bruni, Manola Guazzini e Veronica Bagni).

Voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 9 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
ing. Matteo Betti

Il Segretario Generale
Danilo D'Aco

(atto sottoscritto digitalmente)